

## ADEMPIMENTI

### *Il supporto di Ismea alle imprese agricole*

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**CRISI DI IMPRESA: I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI REVISORI**

Scopri di più >

Il cd. **Decreto Liquidità** (D.L. 23/2020) ha previsto che le misure previste dal Fondo Centrale di Garanzia sui **finanziamenti** garantiti dallo **Stato**, si **applicano** “in quanto **compatibili**” anche alle **garanzie** di cui all'[articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004](#) in favore delle **imprese agricole** e della **pesca**. Per tali finalità sono stati assegnati a **Ismea** risorse pari a **100 milioni** di euro per l'anno 2020.

L'Istituto, con **circolare n. 2/2020**, è intervenuto per fornire le prime **indicazioni** precisando, intanto che, in aggiunta all'operatività ordinaria, sono state **attivate** le seguenti **ulteriori** tipologie di **operazioni**:

1. **finanziamenti** destinati a **liquidità** e **investimenti** ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettera c\), D.L. 23/2020](#);
2. **finanziamenti** destinati alla **rinegoziazione** del **debito** ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettera e\), D.L. 23/2020](#);
3. **finanziamenti** destinati alla rinegoziazione di **operazioni finanziarie** già **perfezionate** ed **erogate** dal soggetto finanziatore da **non oltre 3 mesi** dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in **data successiva al 31 gennaio 2020**, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettera p\), D.L. 23/2020](#).

Oltre a questi interventi, **Ismea** ha previsto una **specificata operatività** per le operazioni di cui all'[articolo 13, comma q, lettera m\), D.L. 23/2020](#) denominata “**liquidità25**”.

Ricordiamo che la norma citata prevede l'**accesso** al fondo di garanzia nella **misura del 100%** per finanziamenti in favore di **piccole medie imprese** e **persone fisiche** esercenti attività di impresa, arti e professioni la cui **attività** è stata **danneggiata** dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata. Il **credito** concesso deve avere ben precise caratteristiche:

- prevedere l'inizio del **rimborso** del capitale **non prima di 24 mesi** dall'erogazione;

- avere una **durata massima** di **72 mesi**;
- erogare un importo **non superiore al 25%** dell'ammontare dei **ricavi** del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, comunque per importo non superiore a **25mila euro**.

Per queste **operazioni**, Ismea, dopo aver ribadito nella circolare che la **garanzia** “è **concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione**”, comunica di aver attivato un **portale specifico** all'indirizzo “L25.ismea.it”, al quale le banche possono connettersi per inserire rapidamente i dati.

**Sembra** dunque che l'**azienda agricola** che intende ottenere il finanziamento del D.L. Liquidità fino al massimo di 25mila euro e comunque nei limiti del 25% dei ricavi, per avere la possibilità di supportare l'operazione con garanzia pubblica a copertura dell'intero importo concesso, **possa decidere** se ricorrere al **Fondo di garanzia o**, alternativamente, a **Ismea**.

L'appoggio di Ismea, in questa fase, potrebbe invero semplificare e velocizzare le operazioni di erogazione in virtù della indiscutibile conoscenza del settore che può avere l'Istituto, non a caso specializzato in operazioni agricole.

Proprio per questo motivo, **Ismea** ha anche diramato una serie di risposte alle **faq** che le aziende hanno proposto.

Focalizzando sempre l'attenzione sulle operazioni nel **limite di 25mila euro**, di seguito una sintesi dei principali dubbi e delle possibili soluzioni, tenuto conto anche delle risposte alle faq:

- **ambito soggettivo**: sotto il profilo soggettivo, l'assistenza di Ismea è rivolta alle **imprese agricole** così come definite dall'**articolo 1 D.Lgs. 228/2001**. Il riferimento alla “Legge di Orientamento” anziché al solo [articolo 2135 cod. civ.](#), fa rientrare nella **platea** dei destinatari non solo gli imprenditori che svolgono attività agricola in senso stretto ma **anche** le **cooperative** che utilizzano in **prevalenza** prodotti dei soci o che offrono servizi nell'ambito del ciclo biologico. Sono di conseguenza **escluse** le **aziende** esclusivamente **agroalimentari**, mentre **vi rientrano** gli **imprenditori** in regime di **esonero**. Nella risposta alla **faq n.9**, tuttavia, Ismea precisa che a **beneficiarie** della garanzia diretta **sono esclusivamente le imprese agricole** “che quindi presentano sempre un'iscrizione alla **CCIAA**”. In realtà gli **imprenditori** agricoli che rientrano nei limiti previsti per il **regime di esonero** degli adempimenti Iva (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) sono **dispensati** dall'**iscrizione camerale**. Vale comunque l'**articolo 4 D. Lgs. 228/2001**, il quale, in tema di regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, ha previsto che la nuova normativa si applichi agli imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese senza indicare particolari esenzioni. Pertanto, coloro che vendono al dettaglio i prodotti della propria attività, devono comunque iscriversi al Registro Imprese;

- **modalità di calcolo dell'importo finanziato:** la norma di riferimento ([articolo 13, lettera m, L. 23/2020](#)), parla di **“importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione”**. La terminologia utilizzata dal Legislatore mal si concilia con le peculiarità delle aziende agricole, soprattutto quelle di più modeste dimensioni. Infatti, il concetto di **“ricavo”** è **sconosciuto** in assenza di contabilità economica e in contesti fiscali di **tassazione catastale del reddito** dei terreni. Appare pertanto **inevitabile** il riferimento al **volume d'affari** così come risultante dall'ultima **dichiarazione Iva** presentata che, pure a seguito delle proroghe disposte dai decreti emergenziali del Governo, potrebbe anche essere quella dell'**annualità 2019**. Qualche **problema** potrebbe sorgere per gli **esonerati**: sul punto **Ismea**, nella risposta alla **faq n.4**, ha stabilito che, **se non ci sono documenti formali**, si acquisisce un'**autocertificazione**. Interessante, nella stessa **faq**, il riferimento al caso dell'**allevatore** che opera in **soccida**: è noto che, nella **soccida monetizzata**, la ripartizione degli accrescimenti in denaro non genera operazioni rilevanti ai fini Iva. Anche in questo caso, per documentare i “ricavi” cui parametrare l'importo massimo del finanziamento concedibile occorre autocertificare i dati necessari. Ancora più rilevante il chiarimento contenuto nella **faq n. 6** concernente il caso in cui l'**impresa agricola**, oltre al codice attività della coltivazione, eserciti **anche** attività **connesse** con contestuale attivazione di ulteriori codici quali commercio al dettaglio, servizi, agriturismo. In questi casi, **Ismea** suggerisce di tenere **separati i ricavi e** conseguentemente gli **aiuti** che devono supportare le diverse attività. Dal tenore della risposta sembrerebbe che le **imprese multiattività** dovrebbero **calcolare separatamente** per ogni attività l'**importo richiesto** in funzione del relativo fatturato, **fermo restando** il massimale di **25mila euro per ogni azienda**, che è fissato dalla legge e non può mai essere superato. Ad esempio, l'impresa con agricoltura e agriturismo potrà calcolare il 25% del volume d'affari di ogni attività e richiedere aiuti per ciascuna di esse: il reperimento dei dati potrebbe tuttavia, in alcuni casi, comportare delle elaborazioni ulteriori, posto che soltanto in ipotesi di separazione obbligatoria delle attività ai sensi dell'[articolo 36 D.P.R. 600/1973](#) i dati si potrebbero desumere direttamente dai dichiarativi.
- **destinazione delle somme e cumulabilità:** per le somme erogate in attuazione della misura denominata **“liquidità25”**, ai sensi dell'[articolo 13, lettera m\), D.L. 23/2020](#), **non** è richiesta **specifica destinazione** degli importi ricevuti, essendo **sufficiente** una generica **attestazione di danni subiti** da emergenza Covid-19. Per quanto riguarda la **cumulabilità**, nella risposta alla **faq n. 12**, **Ismea** conferma che è **possibile cumulare** gli aiuti nei limiti del **massimale** previsto per le imprese agricole di **000 euro**. Quindi è possibile richiedere un finanziamento per “liquidità25” e poi altri finanziamenti sulle altre misure (**liquidità articolo 13, lettera c**; **rinegoiazione debito articolo 13, lettera e**; **ristrutturazione articolo 13, lettera p** Decreto Liquidità).

In chiusura, si segnala che **Ismea** ha comunicato di aver messo in campo un'**ulteriore misura** a

supporto del settore.

Per venire incontro alle difficoltà delle aziende agricole e, in particolare di quelle colpite dalla crisi per l'elevata deperibilità del loro prodotto e per la chiusura dei normali canali commerciali, il CdA ha deliberato uno stanziamento di **30 milioni di euro**.

I fondi serviranno ad erogare **mutui** di importo fino a **30mila euro** a **tasso zero** con una durata di **5 anni**, di cui i **primi 2 anni di preammortamento**.

L'intervento, grazie all'**utilizzo** della **cambiale agraria** e della **cambiale della pesca**, dovrebbe essere di **estrema** semplicità procedurale e concludersi in tempistiche estremamente ridotte.

Sul sito di Ismea si parla di **erogazioni al massimo entro una settimana dalla richiesta**.